

N. 01280/2013REG.PROV.COLL.
N. 04564/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4564 del 2011, proposto da Pescetta Silvia Chiara in proprio e quale legale rappresentante di Berto Teorsilla, rappresentata e difesa dagli avv. Ilaria Romagnoli e Maria-Luisa Tezza, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, via Livio Andronico, 24;

contro

il Comune di Verona - Azienda ULSS 20 di Verona;

nei confronti di

Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 06041/2010, resa tra le parti, concernente compartecipazione retta quota sociale per ospite degente in casa di riposo - dichiarazione difetto di giurisdizione

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per l'appellante l' avvocato Ettore Romagnoli per delega di Ilaria Romagnoli;

Ritenuto:

- che l'atto del Comune di Verona che ha dato ingresso al presente contenzioso riveste carattere strettamente ricognitivo degli obblighi che gravano sui parenti - con obbligo alimentare nei confronti dell'odierna appellante - di coprire le spese di degenza presso un' individuata struttura in rapporto di convenzione, con impossibilità di ogni recesso unilaterale dal rapporto ed accollo in via di automatismo a carico del Comune dell' apporto economico ad integrazione delle spese per la retta di ricovero;

- che, per quanto precede, gli atti impugnati non rivestono natura autoritativa, né si riconducono ad una potestà discrezionale intesa a modulare, secondo diversi parametri, il concorso dell'ente pubblico nell' integrazione economica degli oneri di spesa per lo stabile ricovero presso la struttura assistenziale, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, della legge n. 328 del 2000;

- che si versa, quindi, a fronte di un rapporto paritetico di natura obbligatoria fra il privato e l'ente pubblico la cui cognizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria;

- che, inoltre, la questione di cui è controversa non si configura riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo gli ambiti di materia prefigurati dall'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 (poi riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000) – vigente alla data di proposizione del ricorso avanti al T.A.R. ed a cui si deve farsi riferimento ai sensi del principio dettato dall'art. 5 c.p.c. – che prendono

in considerazione le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi con specifico riferimento al servizio sanitario nazionale, ove si consideri che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 204 del 2004, ha riconosciuto la regola di riparto della giurisdizione conforme al dettato della Costituzione nei soli casi in cui la pubblica amministrazione agisca esercitando un potere autoritativo, ovvero una facoltà riconosciuta dalla legge (art. 11 della legge n. 241 del 1990) di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo comunque presupposto, evenienze che, per quanto prima esposto, non ricorrono nella fattispecie di cui è causa;

- che lo stesso art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, nel testo riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, esclude dall'ambito della materia inerente l'espletamento dei pubblici servizi "*i rapporti di utenza con i soggetti privati*", nel cui ambito correttamente il primo giudice ha ricondotto le pretese avanzate in merito alla quantificazione della retta assistenziale a carico del Comune;

- che non viene in rilievo l'area di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 29, nn. 5 e 7 del t.u. n. 1054 del 1924, perché non è in discussione l'obbligo di concorso del Comune nelle spese di assistenza, ma si fa questione della sua entità, a suo tempo stabilita con determinazioni cui i ricorrenti hanno prestato adesione, con acquiescenza al quadro pubblicistico e regolamentare da cui da cui la fattispecie riceve disciplina;

- che non sposta la regola di riparto della competenza il fatto che vengono in questione scelte regolamentari dal Comune circa i limiti al diritto alle prestazioni assistenziali, che potranno eventualmente formare oggetto di disapplicazione in sede di giudizio avanti all' a.g.o.;

- che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del cod. proc. amm. al giudizio potrà essere dato prosieguo avanti l'autorità giudiziaria ordinaria in osservanza del termine ivi stabilito;
- che, avuto riguardo agli interessi coinvolti dalla presente controversia, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

